

Civile Sent. Sez. L Num. 14760 Anno 2022

Presidente: RAIMONDI GUIDO

Relatore: CINQUE GUGLIELMO

Data pubblicazione: 10/05/2022

SENTENZA

sul ricorso 22994-2019 proposto da:

BELINDA, domiciliata in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato PATRIZIA , GIUSEPPE ;

- ricorrente -

contro

S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA N. 18,

presso lo studio degli avvocati NUNZIO ,
PIERLUIGI), che la rappresentano e
difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3165/2019 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/05/2019
R.G.N. 2291/2018;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere
Dott. GUGLIELMO CINQUE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23,
comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137,
convertito con modificazioni nella legge 18
dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni
scritte.



Fatti di causa

1. In data 1.10.2016 la _____ srl intimava alla propria dipendente Belinda _____, addetta presso il supermercato "Carrefour Express" di via _____ in Napoli con mansioni di cassiera e altri compiti promiscui, licenziamento per giusta causa perché, a seguito di accertamenti effettuati dall'Ufficio Sicurezza della Società, era emerso che la lavoratrice, nelle giornate del 27.5.2016, del 18, 21, 24 e 31 luglio 2016 e del 21.8.2016, durante il suo turno di lavoro in cassa, aveva utilizzato la tessera fedeltà n. 0404012021037 numerose volte nella stessa giornata, nel corso di transazioni effettuate con clienti privi di tessera, allo scopo di accumulare illecitamente punti fedeltà, che aveva poi utilizzato per pagare i suoi acquisti personali ed erogando sconti non dovuti a clienti non aderenti al programma fedeltà.

2. Il Tribunale di Napoli, adito in sede sommaria di impugnativa del licenziamento, rigettava la domanda della lavoratrice. Sempre il Tribunale di Napoli, all'esito della fase di opposizione, riteneva illegittimo il licenziamento, considerando sproporzionata la sanzione irrogata, e applicava la tutela di cui all'art. 18 co. 5 legge n. 300/1970.

3. Con la sentenza n. 3165/2019 la Corte di appello di Napoli, decidendo sui gravami *hic et inde* proposti, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la originaria domanda formulata da Belinda _____.

4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure reputavano che i fatti accertati erano molto gravi, anche per le mansioni di cassiera svolte, e tali da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario anche con riguardo all'aspetto della proporzionalità della sanzione espulsiva.

5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Belinda _____ affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la _____ srl.

6. La società ha depositato memoria.

7. Il PG ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.



Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o errata e falsa applicazione degli artt. 2730, 2732, 2734 e 2735 cc nonché degli artt. 112, 115 e 116 cpc, dell'art. 5 della legge n. 604/1966, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito valenza confessoria ad una dichiarazione stragiudiziale fatta non alla parte ma ad un terzo, in sede di audizione per le giustificazioni rese nel procedimento disciplinare.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, dell'art. 2119 cc, degli artt. 112, 115, 116 cpc, dell'art. 5 della legge n. 604/1966, dell'art. 416 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile, per avere la Corte di appello, con motivazione claudicante nella sua eccessiva sinteticità, apoditticamente affermato che tutti i fatti addebitati dalla società alla ricorrente sarebbero stati provati, con conseguente inversione dell'onere della prova della giusta causa posta dalla legge a carico del datore di lavoro.
4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, degli artt. 2119, 2697 cc, degli artt. 112, 115, 116 cpc, dell'art. 5 della legge n. 604/1966, dell'art. 416 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere rilevato la Corte territoriale che la società non aveva contestato la circostanza secondo cui, in caso di sostituzione, altri addetti operavano senza cambiare il codice operatore e che mancava assolutamente la prova circa la riconducibilità ad essa delle presunte operazioni oggetto della contestazione.
5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1455 e 2106 cc, dell'art. 18 co. IV legge n. 300/1970, degli artt. 2119 e 2697 cc, degli artt. 1, 3 e 5 legge n. 604/1966, degli artt. 112, 113, 115, 116 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di



discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile, per avere omesso la Corte di merito il giudizio di proporzionalità tra gli addebiti ed il licenziamento, limitandosi ad una apodittica affermazione senza il benché minimo aggancio o riferimento a specifiche circostanze emerse nel processo.

6. Il primo motivo è infondato.

7. I giudici di seconde cure non hanno attribuito valenza confessoria alle dichiarazioni rese, dalla lavoratrice incolpata, in sede di audizione nel procedimento disciplinare, ma hanno valutato le stesse nel contesto di tutto il materiale probatorio acquisito, svolgendo un giudizio di attendibilità tra quanto affermato in quella sede rispetto a quanto, poi, dichiarato in sede di libero interrogatorio, e ritenendo il primo racconto più veritiero alla luce di tutte le risultanze istruttorie.

8. E' opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

9. Il secondo motivo è inammissibile.

10. Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc, nella formulazione *ratione temporis* vigente, sussiste quando la motivazione della sentenza sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) (per tutte, Cass. n. 8053 del 2014).

11. Nella fattispecie in esame, tali aspetti patologici della pronuncia impugnata non sono ravvisabili essendo chiara la *ratio decidendi* del provvedimento nell'aver esso affermato, attraverso una analitica



valutazione del materiale probatorio, che i fatti contestati dalla società alla dipendente erano stati dimostrati, senza che vi sia stata alcuna inversione dell'onere della prova posto dalla legge a carico del datore di lavoro.

12. Per il resto le censure, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una inammissibile rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

13. Anche il terzo motivo è inammissibile tendendo ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie a fronte di un accertamento, adeguatamente motivato, della Corte di merito che ha ritenuto provato che la lavoratrice, nei giorni e negli orari oggetto della contestazione disciplinare, era addetta alla cassa e che non bastava affermare genericamente che si fosse alzata dalla postazione della cassa, per essere indenne da ogni responsabilità in ordine ai fatti addebitati, ma occorreva dimostrare chi l'avesse sostituita.

14. Sotto questo profilo va ribadito che la Corte di merito non ha posto l'onere della prova, sulla esistenza della giusta causa, a carico della lavoratrice, bensì ha ritenuto che ella fosse gravata dell'obbligo di fornire una prova contraria, rispetto a circostanza già ritenute dimostrate, quale fatto estintivo della sua colpevolezza.

15. Il quarto motivo, infine, presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

16. Invero, il giudizio di proporzionalità, a differenza di quanto denunciato dal ricorrente, è stato operato dalla Corte territoriale che ha ravvisato la gravità dei fatti commessi dalla lavoratrice tale da ledere, in modo irreversibile, il rapporto fiduciario, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, indipendentemente dal valore dei beni acquistati personalmente dalla dipendente: proporzionalità della sanzione espulsiva valutata anche ai fini della prognosi futura di comportamenti improntati al rispetto e alla correttezza degli obblighi aziendali discendenti dal particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti.

17. Inoltre, deve sottolinearsi che tale giudizio costituisce un tipico accertamento del giudice di merito che, se adeguatamente motivato e

Dr. Guido Raimondi